



Attività rumorose e quiete pubblica

Gli uffici comunali ricevono spesso segnalazioni e lamentele per attività rumorose e disturbo della pubblica quiete, in particolare nel periodo estivo.

Si richiamano qui le principali norme comunali che disciplinano la materia con le relative sanzioni:

Attività produttive ed edilizie rumorose

(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 30)

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Per i circoli privati e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 08.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore o rumorose.



7. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Disturbo della pubblica quiete

(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 38)

1. Nei centri abitati sono vietati:

- a. le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive;
- b. lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili;
- c. la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00; Se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è da €40,00 a € 500,00.

3. Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali.